

ALKEMY S.p.A.
REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION

1. OGGETTO ED AVVERTENZE

Il presente Regolamento definisce i criteri di attuazione del piano di stock option rivolto a taluni dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle sue Controllate, che verranno individuati, in conformità al Regolamento, all'interno delle strutture della Società e delle Controllate e tra coloro che siano investiti di funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali al fine di incentivarli nella valorizzazione della Società ed al tempo stesso di creare uno strumento di fidelizzazione di questi ultimi.

Il Regolamento non costituisce un prospetto informativo o un documento informativo equipollente.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni non sottolineati ma riportati con iniziale maiuscola in uno o più paragrafi di questo Articolo 2 sono definiti in altri paragrafi dello stesso; (iii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

- 2.1. "Azioni": indistintamente, tutte le azioni ordinarie della Società oggetto del Piano, rinvenienti da un aumento del capitale sociale della Società ex art. 2411, 5° e 8° comma, del Codice Civile, prive di valore nominale e nel numero massimo di 222.200.
- 2.2. "Azioni Optate": le Azioni eventualmente acquistate dai Beneficiari in virtù dell'esercizio delle Opzioni.
- 2.3. "Beneficiari": i dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, ai quali verranno attribuite Opzioni, individuati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate in un'ottica di creazione di valore.
- 2.4. "Codice Civile": il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 – XX, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
- 2.5. "Comunicazione di Cessazione": la comunicazione in forma scritta per qualunque ragione (atto unilaterale o accordo bilaterale) avente ad oggetto la cessazione del Rapporto; restando inteso che in caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento (ed in particolare dell'applicazione dell'Articolo 8) si terrà conto solo dell'eventuale Comunicazione di Cessazione avente ad oggetto la cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.
- 2.6. "Consiglio di Amministrazione": il consiglio di amministrazione *pro tempore* della Società, ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.
- 2.7. "Controllate": indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, dalla Società, con le quali sia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.
- 2.8. "Data di Approvazione": il giorno 10/7/2019 data di definitiva approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 2.9. "Data di Attribuzione": con riferimento a ciascun Beneficiario e a ciascun ciclo di attribuzione di Opzioni, la data della determinazione del Consiglio di

Amministrazione con la quale verrà individuato tale Beneficiario e il numero di Opzioni allo stesso attribuite.

- 2.10. "Data di Cessazione": la data (i) di ricevimento da parte del destinatario della Comunicazione di Cessazione (in caso di atto unilaterale ed indipendentemente dall'eventuale diversa data di cessazione del Rapporto ivi indicata), ovvero (ii) di cessazione del Rapporto (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario).
- 2.11. "EBITDA": il valore degli *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation* del Gruppo, quale riportato dal bilancio consolidato approvato dalla Società per l'esercizio sociale di riferimento, espresso in migliaia di Euro.
- 2.12. "Giorno Lavorativo": ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperti sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro normale attività.
- 2.13. "Gruppo": la Società e le Controllate.
- 2.14. "Obiettivi Individuali": gli eventuali obiettivi e i relativi pesi, metriche e/o modalità di consuntivazione - riferiti alla Società, al Gruppo, a una o più delle Controllate e/o all'attività dei singoli Beneficiari - al cui livello di raggiungimento sarà condizionata la maturazione delle Opzioni Performance, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Beneficiario.
- 2.15. "Opzioni": tutte le opzioni oggetto del Piano, gratuite e non trasferibili *inter vivos*, ciascuna delle quali attributiva del diritto di acquistare n° 1 Azione nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento, ad un prezzo unitario pari al Prezzo di Esercizio.
- 2.16. "Opzioni Attribuite": le Opzioni attribuite al Beneficiario ai sensi di quanto previsto all'Articolo 4.2.
- 2.17. "Opzioni EBITDA": le Opzioni, in numero pari al 70% del totale delle stesse, la cui maturazione sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi di EBITDA che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.18. "Opzioni Maturate": il numero di Opzioni Attribuite che siano maturate e dunque esercitabili ai sensi degli Articoli 6.1 e 6.2.
- 2.19. "Opzioni Performance": le Opzioni, in numero pari al 30% del totale delle stesse, la cui maturazione sarà subordinata al decorrere dei termini e al raggiungimento degli Obiettivi Individuali.
- 2.20. "Periodo di Blocco": i periodi previsti dal "*Codice di comportamento Internal Dealing*" della Società di tempo in tempo vigente, durante i quali non è consentito effettuare operazioni su strumenti finanziari della Società, compreso l'esercizio delle Opzioni.
- 2.21. "Periodo di Vesting": il periodo di maturazione delle Opzioni Attribuite, che terminerà alla fine del primo esercizio sociale successivo a quello in corso alla Data di Attribuzione relativa a tali Opzioni, e dunque il 31 dicembre 2020, per le Opzioni Attribuite nel 2019; il 31 dicembre 2021, per le Opzioni Attribuite nel 2020);
- 2.22. "Piano": il piano di stock option della Società disciplinato dal presente Regolamento.
- 2.23. "Prezzo di Esercizio": il prezzo che, in caso di esercizio delle Opzioni, i Beneficiari dovranno versare per la sottoscrizione di ciascuna Azione Optata, pari a Euro 11,75, eventualmente rettificato ai sensi del paragrafo 11.1.
- 2.24. "Rapporto": il rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione e/o di amministrazione in essere tra i Beneficiari e la Società o una delle Controllate. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento

(ed in particolare dell'applicazione dell'Articolo 8) si terrà conto della sussistenza del Rapporto di lavoro subordinato.

- 2.25. "Regolamento": il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
- 2.26. "Società": Alkemy S.p.A., con sede in Via San Gregorio n. 34, 20124 Milano.
- 2.27. "Periodo di Esercizio": indistintamente, i Giorni Lavorativi, ad eccezione di quelli ricadenti nel Periodo di Blocco, nel corso dei quali potranno essere esercitate le Opzioni Maturate, e cioè i giorni compresi nel periodo di 90 giorni di calendario decorrente dalla data di approvazione da parte della Società del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale compreso nel Periodo di Vesting; ovvero i Giorni Lavorativi compresi nel periodo appositamente indicato ai Beneficiari negli altri casi previsti dal Regolamento.

3. Criteri e modalità di determinazione del numero delle Opzioni

I Beneficiari, ed il numero di Opzioni offerte a ciascuno di loro, saranno discrezionalmente ed insindacabilmente determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Controllate in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo.

4. Attribuzione delle Opzioni e adesione al Piano

- 4.1. L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari potrà avvenire nel corso di due cicli di attribuzione aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2019 e 2020. I Beneficiari potranno essere individuati anche in date diverse, purché rispettivamente entro il: (i) 31 dicembre 2019, per il primo ciclo; e (ii) 31 dicembre 2020, per il secondo ciclo.
- 4.2. In occasione di ciascuna attribuzione di Opzioni, il Consiglio di Amministrazione determinerà - discrezionalmente ed insindacabilmente - per ciascun Beneficiario il numero di Opzioni Attribuite, gli Obiettivi Individuali cui è condizionata la maturazione delle Opzioni Performance; nonché, per tutti i Beneficiari, gli obiettivi di EBITDA cui è condizionata la maturazione delle Opzioni EBITDA.
- 4.3. A seguito delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 4.2, la Società invierà ai Beneficiari il Regolamento corredato della comunicazione del numero di Opzioni Attribuite (con indicazione del numero di Opzioni EBITDA e di Opzioni Performance), del relativo Prezzo di Esercizio, del Periodo di Vesting, degli obiettivi di EBITDA e degli Obiettivi Individuali assegnati a ciascun Beneficiario, oltre a eventuali istruzioni correlate alla gestione del Piano.
- 4.4. I Beneficiari potranno aderire al Piano dandone conferma alla Società, inviando copia del Regolamento e della comunicazione di cui al paragrafo 4.3 - sottoscritti in ogni pagina - entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. Al ricevimento di tale documentazione debitamente firmata, la Società invierà una comunicazione di ricevuta e conferma, a seguito della quale le Opzioni si intenderanno Attribuite.

5. Natura e caratteristiche delle Opzioni e delle Azioni

- 5.1. L'attribuzione delle Opzioni avverrà a titolo gratuito. I Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per tale attribuzione. L'esercizio delle Opzioni sarà invece soggetto al pagamento del Prezzo di Esercizio.

- 5.2. Il Beneficiario che avrà esercitato validamente le Opzioni secondo le condizioni e nei termini stabiliti nel Piano e nel Regolamento, avrà sottoscritto, per ciascuna Opzione esercitata, n° 1 Azione.
- 5.3. Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.
- 5.4. In caso di decesso del Beneficiario si applicherà il disposto dell' Articolo 8.
- 5.5. L'eventuale maggior valore delle Azioni acquisite esercitando le Opzioni rispetto al Prezzo di Esercizio, e più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano:
 - 5.5.1. costituirà una corresponsione di carattere straordinario e non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante, a seconda dei casi, della normale retribuzione o del normale compenso dei Beneficiari. In particolare, l'eventuale maggior valore sopraindicato è da intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, l'indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto), essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del numero di Opzioni da attribuirsi a ciascun Beneficiario, e non avrà pertanto alcun ulteriore effetto sul calcolo degli stessi;
 - 5.5.2. non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o altrimenti;
 - 5.5.3. non attribuirà ai Beneficiari il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati, o a remunerazioni di sorta.
- 5.6. L'attribuzione delle Opzioni in occasione di ciascun ciclo di attribuzione non potrà costituire per i relativi Beneficiari il presupposto e/o fondamento per l'attribuzione di ulteriori Opzioni in occasione dei successivi cicli di attribuzione.

6. Maturazione delle Opzioni Attribuite

- 6.1. Le Opzioni EBITDA matureranno – così divenendo Opzioni Maturate – solo in caso di raggiungimento o di superamento, allo scadere del Periodo di Vesting, degli obiettivi di EBITDA determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 4.2. In particolare:
 - 6.1.1. la comunicazione di cui al paragrafo 4.3 conterrà un'apposita indicazione del valore atteso di EBITDA al termine del Periodo di Vesting nonché delle modalità di determinazione del numero di Opzioni Maturate in funzione del livello di raggiungimento di tale valore di EBITDA;
 - 6.1.2. qualora sia stabilita una soglia minima di EBITDA, il mancato raggiungimento della stessa comporterà la perdita del diritto di esercitare tutte le Opzioni EBITDA. Qualora sia stabilita una soglia massima di EBITDA, il superamento della stessa non comporterà in ogni caso il diritto di esercitare le Opzioni EBITDA in misura superiore al quantitativo massimo.
- 6.2. Le Opzioni Performance matureranno – così divenendo Opzioni Maturate – solo in caso di raggiungimento o di superamento, allo scadere del Periodo di Vesting, degli Obiettivi Individuali. In particolare:
 - 6.2.1. la comunicazione di cui al paragrafo 4.3 conterrà un'apposita indicazione degli Obiettivi Individuali, del termine entro il quale essi andranno raggiunti nonché delle modalità di determinazione del numero

di Opzioni Maturate in funzione del livello di raggiungimento di tali Obiettivi Individuali;

- 6.2.2. qualora siano assegnati ai Beneficiari più Obiettivi Individuali, potrà essere previsto che il mancato conseguimento anche di uno solo di essi comporti la perdita del diritto di esercitare in tutto o in parte le Opzioni Performance;
 - 6.2.3. qualora siano stabilite per uno o più Obiettivi Individuali soglie minime, il mancato raggiungimento delle stesse comporterà la perdita del diritto di esercitare tutte le Opzioni Performance in relazione a tali Obiettivi Individuali e potrà comportare anche la perdita del diritto di esercitare in tutto o in parte le Opzioni Performance in relazione a diversi Obiettivi Individuali. Qualora siano stabilite per uno o più Obiettivi Individuali soglie massime, il superamento delle stesse non comporterà in ogni caso il diritto di esercitare le Opzioni Performance in misura superiore al quantitativo massimo stabilito in relazione a tali Obiettivi Individuali.
- 6.3. Resta inteso che qualora il numero di Opzioni Maturate determinato ai sensi dei precedenti paragrafi di questo Articolo 6 risulti essere un numero decimale, tale numero sarà arrotondato per difetto al numero intero più vicino.

7. Esercizio delle opzioni maturate e consegna delle azioni optate

- 7.1. In caso di raggiungimento o superamento degli obiettivi di EBITDA e degli Obiettivi Individuali, la Società invierà a ciascun Beneficiario una comunicazione con indicazione del numero effettivo di Opzioni Maturate e delle istruzioni per procedere all'esercizio.
- 7.2. I Beneficiari potranno esercitare le Opzioni Maturate, salvo diversa e più favorevole determinazione del Consiglio di Amministrazione, nel corso del Periodo di Esercizio, in un'unica soluzione. Le Opzioni Maturate ma non esercitate entro il Periodo di Esercizio, si intenderanno pertanto decadute.
- 7.3. I Beneficiari per procedere all'esercizio delle Opzioni Maturate secondo quanto previsto al presente Articolo 7 dovranno inviare una comunicazione alla Società – nel corso del Periodo di Esercizio – con indicazione del numero di Opzioni Maturate che intendono esercitare.
- 7.4. Il complessivo Prezzo di Esercizio delle Azioni Optate dovrà risultare pagato, a pena di decadenza dei relativi diritti, entro lo scadere del Periodo di Esercizio. A tale fine il Beneficiario provvederà ad inviare alla Società copia del relativo assegno circolare o del già rilasciato ordine irrevocabile di bonifico con valuta non successiva alla data di scadenza del Periodo di Esercizio.
- 7.5. La messa a disposizione dei Beneficiari delle Azioni Optate avverrà, effettuato il pagamento del Prezzo di Esercizio, entro 3 Giorni Lavorativi dallo scadere del Periodo di Esercizio.
- 7.6. In alternativa a quanto previsto ai paragrafi 7.4 e 7.5, qualora la Società sia quotata al mercato principale nazionale (M.T.A.) gestito da Borsa Italiana, i Beneficiari, all'atto dell'esercizio delle Opzioni Maturate, potranno contestualmente richiedere alla Società di cedere per loro conto le relative Azioni Optate sul mercato borsistico. In tal caso, nel più breve tempo possibile successivamente alla data di scadenza del Periodo di Esercizio, la Società farà in modo che tali Azioni Optate vengano cedute, e che i Beneficiari abbiano a percepire un importo corrispondente al prezzo di cessione delle Azioni Optate, dedotto il complessivo Prezzo di Esercizio delle relative Opzioni Maturate.
- 7.7. Tutti i costi relativi al trasferimento delle Azioni Optate ai Beneficiari saranno ad esclusivo carico della Società.

8. Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto

- 8.1. Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è geneticamente e funzionalmente collegato al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o le Controllate, nel caso in cui la relativa Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Esercizio, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite (anche se Maturate), salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini dell'applicazione del presente Articolo 8 si terrà conto solo della cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.
- 8.2. Resta inteso che il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Maturate resterà sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70), e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società o della Controllata di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.
- 8.3. Resta infine inteso che in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società o dalla Controllata ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo, il Beneficiario conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

9. OPA e cambio di controllo

- 9.1. Qualora venisse promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni della Società, i Beneficiari avranno facoltà di esercitare anticipatamente tutte le Opzioni Attribuite non ancora esercitate (anche se non ancora Maturate) entro un Periodo di Esercizio che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Beneficiari, comunque di durata non inferiore a 10 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dei Beneficiari e con termine ultimo per l'esercizio non antecedente alla scadenza del periodo fissato per l'adesione all'offerta pubblica di acquisto o di scambio.
- 9.2. Qualora si dovesse dar corso ad una operazione tale da determinare l'acquisizione del controllo della Società, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da parte di uno o più (purché, in tal caso, tra loro direttamente o indirettamente controllati o collegati) soggetti diversi dai soggetti che attualmente detengono il controllo della Società, i Beneficiari avranno facoltà di esercitare anticipatamente tutte le Opzioni Attribuite non ancora esercitate (anche se non ancora Maturate) entro un Periodo di Esercizio che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Beneficiari.

10. Regime fiscale

- 10.1. Eventuali differenze tra il Prezzo di Esercizio ed il valore normale delle Azioni al momento dell'esercizio delle Opzioni saranno soggette a tassazione nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento di volta in volta vigente.
- 10.2. In particolare, le imposte sul reddito dei Beneficiari relative all'esercizio delle Opzioni, alla consegna delle Azioni Optate e alla loro eventuale successiva vendita, saranno a carico del Beneficiario. Conseguentemente, nel caso in cui si rendessero dovute le ritenute di legge, i Beneficiari saranno tenuti a fornire tempestivamente la provvista necessaria per permettere al soggetto obbligato al versamento delle ritenute medesime di effettuare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta, il quale avrà altresì facoltà di porre in compensazione

l'ammontare di tali ritenute con gli importi dovuti a qualsivoglia titolo al Beneficiario.

11. Adegamenti del Regolamento

11.1. In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: (i) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche delle Opzioni e/o delle Azioni oggetto del Piano, tenuto conto del numero di azioni proprie della Società di volta in volta esistenti e/o del numero di nuove azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio dell'esercizio delle Opzioni e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e delle Opzioni già attribuite ai sensi del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria, nonché (ii) il Prezzo di Esercizio e/o gli obiettivi di EBITDA e/o gli Obiettivi Individuali e/o le altre condizioni di maturazione e di esercizio delle Opzioni.

11.2. In caso di *delisting* delle azioni della Società i Beneficiari avranno diritto di esercitare anticipatamente tutte le Opzioni Attribuite (anche se non ancora Maturate) entro un Periodo di Esercizio che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Beneficiari, comunque di durata non inferiore a 10 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dei Beneficiari e con termine iniziale per l'esercizio antecedente alla data di efficacia del *delisting* delle azioni della Società, restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio delle Opzioni Attribuite, da parte dei Beneficiari, entro tale Periodo di Esercizio, essi perderanno definitivamente il diritto di successivamente esercitare le ulteriori Opzioni Attribuite non esercitate.

12. Impegno di minimum holding

12.1. I Beneficiari che siano "amministratori esecutivi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, fino alla Data di Cessazione, un numero di Azioni Optate almeno pari al 20% del totale delle Azioni Optate dagli stessi sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

12.2. I Beneficiari che siano "dirigenti con responsabilità strategiche" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, per un periodo di 3 anni dalla data di scadenza del Periodo di Esercizio nel corso del quale hanno esercitato le relative Opzioni,

un numero di Azioni Optate almeno pari al 20% di quelle dagli stessi sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

- 12.3. Tali Azioni Optate saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

13. Clawback

Qualora emergessero circostanze oggettive, dalle quali risulti che i dati sulla cui base è stato verificato il raggiungimento degli Obiettivi Individuali e degli obiettivi di EBITDA cui è condizionata la maturazione delle Opzioni erano manifestamente errati, la Società potrà revocare (in tutto o in parte) il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni, con conseguente definitiva estinzione di ogni diritto dei Beneficiari al riguardo, ovvero richiedere ai Beneficiari - nei limiti di quanto possibile ai sensi della normativa applicabile - la restituzione, in tutto o in parte, di un importo equivalente al beneficio ricevuto a seguito dell'esercizio delle Opzioni, determinato sulla base del valore dell'imponibile ai fini IRPEF e al netto delle ritenute di legge, anche mediante compensazione con qualsivoglia somma dovuta a qualunque titolo dalla Società ai Beneficiari.

L'errore manifesto può essere: (i) un errore di calcolo dei risultati che comporti il raggiungimento di un obiettivo che in assenza dell'errore materiale non sarebbe stato raggiunto; (ii) una dolosa alterazione dei dati utilizzati per il conseguimento degli obiettivi; o (iii) il raggiungimento degli obiettivi mediante comportamenti contrari a disposizioni di legge o a norme aziendali.

14. Durata del Piano

- 14.1. Il Piano avrà durata dalla Data di Approvazione sino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli obblighi di cui all'Articolo 12, che resteranno efficaci sino allo scadere dei termini ivi previsti.
- 14.2. Ogni Opzione ed ogni altro diritto previsto nel Regolamento non esercitato entro la data di cui al paragrafo 14.1, salvo che per il relativo esercizio il Regolamento non disponga un termine diverso, verrà definitivamente meno e non potrà più essere esercitato.

15. Riservatezza

Il Piano, il Regolamento e i suoi allegati, nonché qualsivoglia notizia od informazione relativa agli stessi o ivi contenuta, sono strettamente riservati, fatti salvi gli obblighi di informativa e di comunicazione al mercato che incombono sulla Società. In ogni caso, i Beneficiari si impegnano a non divulgare a terzi il Piano, il Regolamento e i suoi allegati, ed a mantenere il più stretto riserbo circa qualsivoglia notizia od informazione relativa agli stessi o ivi contenuta.

16. Legge applicabile e foro competente

Il Piano, il Regolamento e i suoi allegati sono regolati dalle norme della legge italiana. Ogni eventuale controversia scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Piano, al Regolamento o ai suoi allegati, sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano.

17. Comunicazioni e notifiche

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del Regolamento dovrà essere effettuata per iscritto e/o via mail e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 Codice Civile, sempreché sia indirizzata come segue:

- se alla Società:
Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio n. 34
20124 Milano
mail: alkemy@pec.it
all'attenzione della Direzione Finanziaria
- se al Beneficiario: ai riferimenti già comunicati alla Società per gli adempimenti amministrativi correnti;

ovvero presso il diverso indirizzo e/o casella di posta elettronica che la Società o i Beneficiari potranno reciprocamente comunicarsi successivamente alla Data di Approvazione in conformità alle disposizioni di questo stesso Articolo 177, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, la Società e i Beneficiari eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Regolamento, ivi compreso quello di eventuali comunicazioni giudiziarie.

Resta ferma la facoltà per la Società di indicare ai Beneficiari diverse forme di comunicazione, anche in formato elettronico, via web o intranet aziendale.

* * *

SPAZIO RISERVATO AL BENEFICIARIO

Io sottoscritto _____

dichiaro di aver ricevuto ed aver preso visione e piena cognizione del presente Regolamento del Piano di Stock Option della Società e di accettarne integralmente i termini, le modalità e le condizioni.

(luogo) (data)

(il Beneficiario)

* * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile, il Beneficiario dichiara di approvare specificamente per iscritto i seguenti Articoli del Regolamento: 4. (Attribuzione delle Opzioni e adesione al Piano), 5. (Natura e caratteristiche delle Opzioni e delle Azioni), 6. (Maturazione delle Opzioni Attribuite), 7. (Esercizio delle Opzioni Mature e consegna delle Azioni Optate), 8. (Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto), 11. (Adeguamenti del Regolamento), 12. (Impegno di *minimum holding*), 13. (*Clawback*), 14. (Durata del Piano), 15. (Riservatezza) e 16. (Legge applicabile e foro competente).

(il Beneficiario)